



Progetto esecutivo Adeguamento sismico
Municipio di Guidizzolo (MN)

INGEA34

Studio associato di ingegneria ed
architettura
Via Imre Nagy 58, 46100 – Mantova (MN)

COMMITTENTE



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PIAZZALE MARCONI, 1

46040 – GUIDIZZOLO (MN)

INGEA34

VIA IMRE NAGY, 58

46100 – MANTOVA (MN)

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO (MN)

C13 – SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO ESECUTIVO



Emissione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
Emissione	09/02/2023	Mari	Mari	Mari

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DEL
COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN) sito in Piazzale Guglielmo Marconi 1.
CUP J45F21002040001.

L'anno, addì del mese di, alle ore
..... nell'Ufficio segreteria del Comune di Guidizzolo, avanti a me
....., Segretario Generale del Comune di Guidizzolo, sito in
Piazzale Marconi n. 1, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa ai sensi dell'art. 97, 4 comma, lett. c) del Dlgs n. 267/00 si
sono personalmente costituiti:

1), nato/a a (....) il,
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Guidizzolo (MN), con sede
in piazzale G. Marconi n. 1, codice fiscale 81000790204 e partita IVA
00416830206, il/la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali e del Decreto Sindacale n.
257 del 29 dicembre 2022;

2), nato/a a (....) il,
residente in (....), via n., C.F.
..... il/la quale dichiara di intervenire nel presente
atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta
..... con sede legale in
..... (....), via n., codice fiscale

e partita iva, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero, in appresso denominato APPALTATORE.

PREMESSO:

- che con delibera di Giunta Comunale n. in data , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN) sito in Piazzale Guglielmo Marconi 1” per un importo dei lavori da appaltare di euro, di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso, euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro per somme a disposizione, per una somma complessiva di
- che, per l’affidamento dei lavori sopra citati, con determinazione n. Servizio Tecnico del è stata indetta la procedura di gara tramite , mediante l’utilizzo della piattaforma Aria Sintel di Regione Lombardia;
- che, in seguito alla procedura di gara, con determinazione n. del Servizio Tecnico, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta con sede legale in (....), che ha offerto uno sconto pari al% sull’importo a base d’asta di € oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € + iva al 10%;

- che il possesso dei requisiti d'ordine generale dichiarati tramite autocertificazione in sede di gara dall'appaltatore sono stati verificati positivamente come risulta dalla documentazione agli atti, in particolare:
- mediante l'acquisizione del Certificato del Casellario Giudiziale pervenuto in data al numero di protocollo;
 - mediante l'acquisizione del DURC ON LINE numero protocollo valido e regolare sino al;
 - che essendo un contratto d'appalto superiore ad € 154.937,07 e inferiore a €5.093.124,72 è stata inoltrata comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), come previsto dal D.P.C.M. n. 193/2014 e s.m.i./ è stata verificata iscrizione alla White List della Prefettura competente;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti").

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il

seguito:

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

J45F21002040001;

Articolo 2. Valore economico del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro), di cui:

a) euro per lavori;

b) euro per oneri per la sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA in ragione del 10% ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera dddd), e 59, comma 5-bis, periodo secondo, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza appaltatore, direzione cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in (....), via n.....;

2. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig. (soggetto delegato), autorizzato ad operare sui conti di cui al comma 4, come risulta da nota della dittain data acquisita dalla stazione appaltante.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno dei seguenti conti correnti:

- codice IBAN: acceso presso Agenzia di (.....);
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere la modifica immediata del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione rispetto alle indicazioni, condizioni, modalità o ai soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in giorni (.....) naturali consecutivi decorrenti dal giorno, data in cui si è proceduto alla consegna dei lavori, come verbale di consegna depositato agli atti della stazione appaltante.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di ogni singolo intervento ordinato dalla D.L., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e ripresa dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori.

3. Se l'appaltatore ritiene che siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, tracciatura dei sottoservizi interferenti e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

i) la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere per tutta la durata dello stesso, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

2. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Disposizioni generali relative ai prezzi e clausole di revisione.

1. Si applica quanto previsto dalla L. 25/2022, e riportato all'art 3.26 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E' facoltà dell'appaltatore richiedere l'anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previo il rilascio di apposita garanzia, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

2. All'appaltatore dovranno essere corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle rate di acconto precedenti.

3. I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all'Appaltatore in acconti al raggiungimento dell'importo minimo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari di progetto.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. In ogni caso, se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4 comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

7. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Certificato di regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio dell'amministrazione protrattosi per due mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) in tutti gli altri casi previsti dal §3.5 del Capitolato Speciale d'appalto;
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata

del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, formulando all'appaltatore ed alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa

operante nel settore.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura

previsti dall'ordinamento; in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede

all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini

retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di

attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81

del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito

apposito DURC ON LINE numero protocollo valido e

regolare sino al

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore dovrà depositare prima dell'inizio dei lavori presso la

stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del presente contratto.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori così come previsto dal §3.9 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante rilasciata da in data per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto, ridotto del per il possesso della certificazione di qualità conforme ai requisiti della norma

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia per il rimanente ammontare del 20 per cento cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare

a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Sempre ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice dei contratti e del

Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha costituito e consegnato alla

stazione appaltante una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo, con Polizza Assicurativa emessa da

in data - decorrenza- scadenza

..... come segue:

per danni di esecuzione per un massimale di euro:

Partita 1: € importo aggiudicazione + iva (.....)

Partita 2: € 1.000.000,00 (unmilione/00)

Partita 3: € 1.000.000,00 (unmilione/00)

per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 2.000.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle

condizioni e in conformità agli ex. schemi tipo allegati al decreto

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Codice comportamento

Il sottoscritto legale rappresentante della Società appaltatrice ai sensi

dell'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, si impegna a rispettare e far

rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di

condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Guidizzolo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2014, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- e) il cronoprogramma;
- f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21;
- g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti, elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'ufficio tecnico e non sono materialmente allegati al presente contratto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e applicate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare il Codice dei contratti, e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26 – Informativa ai sensi GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e dell'art. 13 D.Lgs. 196/03

I trattamenti dei dati personali dell'appaltatore saranno effettuati dall'Ente ai fini dell'espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della gestione del rapporto contrattuale e di ogni attività connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque

automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii., tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione e comunque con l’osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. L'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l'impossibilità di perseguire le finalità indicate al primo capoverso.

I dati personali relativi al trattamento in questione:

- possono essere comunicati a soggetti diversi dalla Stazione Appaltante per le finalità sopra indicate;
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività oggetto del capitolato.

I titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al responsabile del procedimento.

Articolo 27 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane

S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. I soggetti economici di cui sopra comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto. Le transazioni

effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136

del 2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6

della stessa legge.

E, richiesto dalla stazione appaltante, io Segretario Comunale, in qualità di

ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia

mediante strumenti informatici su ventiquattro pagine a video, dandone

lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla

loro volontà, per cui a conferma, lo sottoscrivono con modalità di firma

digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82

codice dell'amministrazione digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato

digitalmente il presente documento informatico, redatto in formato pdf, con

firma digitale.

Per il Comune di Guidizzolo -f.to digitalmente

L'Appaltatore (.....) f.to digitalmente

Il Segretario generale (.....) f.to digitalmente